



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 72 del 31/07/2020

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIOTTI VALENTINA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Assente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Assente
BETTONI GIANFRANCO	Assente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Della Casa Barbara..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **9** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso

- che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

Visto

- che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Richiamati i principali interventi legislativi in materia di tributi locali e gli istituti ad essi applicabili, tra cui, in particolare, si ricordano:

- l'articolo 1, comma 734, della L. n. 147/2013, il quale ha eliminato dall'ordinamento il limite minimo per l'emissione degli avvisi di accertamento e la riscossione, anche coattiva, dei tributi locali;
- l'articolo 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (L. n. 2/2009) con il quale è stata introdotta la possibilità di definire in maniera agevolata l'invito al contraddittorio;
- il comma 165 della L. n. 296/2006 in base al quale ciascun ente può determinare la misura annua degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale;
- il comma 168 della L. 296/2006, in base al quale gli enti possono stabilire per ciascun tributo di propria competenza, il limite al di sotto del quale non sono dovuti i versamenti o non sono effettuati i rimborsi.
- la L. 27 luglio 2000 n. 212 riguardante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

Preso atto che la legge 27 dicembre 2019, n. 16 (legge di Bilancio 2020) all'art.1, commi da 792 a 815 ha profondamente innovato la disciplina dell'accertamento, del ravvedimento operoso, della rateizzazione e della riscossione coattiva delle entrate;

Ritenuto, pertanto, opportuno adeguare il Regolamento Generale delle Entrate, al fine di:

- recepire la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla nuova normativa;
- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza ai principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;

- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto;

Visto l'allegato schema di Regolamento Generale delle Entrate comunali (allegato 1), redatto in conformità ai principi generali dettati dalla L. 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente, predisposto dal competente ufficio comunale.

Tenuto conto che con l'approvazione del suddetto regolamento si stabilisce:

- la disciplina generale delle entrate, nelle fasi della riscossione, accertamento esecutivo, liquidazione;
- i criteri integrativi e di dettaglio per l'applicazione delle sanzioni tributarie;
- l'introduzione dell'istituto del ravvedimento operoso "lungo" e "lunghissimo";
- l'introduzione di nuovi criteri della disciplina della rateizzazione dei pagamenti;

Visto

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Richiamato

- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:
“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Dato atto

- che per effetto dell'abrogazione del comma 779 dell'art. 1 della legge 160/2019 è applicabile l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, il quale dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Dato atto

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia;

Considerato che:

- il regolamento comunale sulla riscossione coattiva approvato con delibera n. 69 del 29/09/2016 non può essere abrogato o modificato, in quanto le disposizioni in esso contenute regolano tutte gli atti ancora pendenti, come i provvedimenti di rateizzazione relativi alle ingiunzioni notificate entro il 31 dicembre 2019, ed ancora in corso;
- il regolamento di cui si propone l'approvazione mantiene ferma la ratio del regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 29/09/2016, ovvero quella di definire in modo preciso il processo di riscossione delle entrate comunali e migliorare la capacità di riscossione delle entrate comunali;

Sentita la commissione regolamenti in merito;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare l'allegato "Regolamento Generale delle Entrate" adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 riportato nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 779 della L. 160/2019, vista la sua approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i..
5. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
6. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa.

7. Di dare atto che il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.69 del 29/09/2016, non può essere abrogato in quanto le disposizioni in esso contenute regolano tutti gli atti ancora pendenti, come i provvedimenti di rateizzazione relative alle ingiunzioni notificate entro il 31 dicembre 2019, ed ancora in corso;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00 stante l'urgenza di provvedere;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola all'Ass. Massara”.

MASSARA: “ Si tratta dell'approvazione di un altro Regolamento. Ricordo che entrambi sono stati vagliati dalla apposita Commissione due sabati fa, ma ovviamente si rende necessario il passaggio in Consiglio. Il presente Regolamento, come è stato anche specificato nella delibera, è stato ritenuto opportuno per recepire innanzitutto le novità normative che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2020 in termini di avviso di accertamento e di controllo. Sono state introdotte anche delle disposizioni di maggior favore al contribuente per quanto riguarda il tema della rateazione delle somme dovute e anche per prevedere, come dirò in seguito, ad adattare il Regolamento alle novità dal punto di vista dei pagamenti che ci saranno. La prima scadenza dell'introduzione dei pagamenti PagoPa era del 1° luglio, ma è stata poi prorogata all'anno prossimo. Il Regolamento è comunque già pronto per ogni evenienza.

Entro maggiormente nel dettaglio. Di che cosa si tratta? Leggendo direttamente dall'art. 1, il Regolamento prevede la disciplina delle entrate comunali tributarie e non tributarie, quindi le entrate in generale del nostro Comune, ad esclusione dei trasferimenti e regola tutte le procedure che vanno dalla riscossione fino alla fase di controllo e di riscossione dell'attività di controllo.

Entrando nel dettaglio, gli elementi di novità riguardano innanzitutto l'art.9, relativo al ravvedimento operoso. L'art. 9 richiama, in maniera pressoché letterale, l'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97, che disciplina l'istituto del ravvedimento operoso. La modifica che deriva dalla legge di stabilità per lo stesso anno è fondamentalmente l'estensione del ravvedimento lungo anche ai tributi locali, infatti prima del 2020 il contribuente poteva sfruttare il ravvedimento fino alla data di scadenza della dichiarazione riferibile all'anno in cui era stato commesso l'errore o l'omissione. Ricordo che il ravvedimento permette di sanare l'omesso versamento o il tardivo versamento con l'applicazione di sanzioni di interessi estremamente ridotti.

Da quest'anno il contribuente potrà ravvedere, quindi può agire autonomamente sanando la propria situazione anche per un periodo molto più lungo, praticamente fino a quando il Comune non interviene emettendo un avviso di accertamento. Questo al pari di quanto avviene pressoché per tutti gli altri tributi statali, quindi c'è una equiparazione.

Una ulteriore novità, che viene citata nell'art. 10 e successivamente nell'articolo relativo alle entrate patrimoniali, riguarda il nuovo accertamento esecutivo dei Comuni. Cosa significa? Anche in questo caso si tratta di una novità normativa derivante dalla Legge di Stabilità del 2020, in forza della quale gli atti di accertamento emessi dal Comune hanno già un'efficacia esecutiva. Sono atti di

accertamento emessi da quest'anno, anche se hanno come oggetto dell'avviso l'imposta antecedente. A tutti gli atti emessi a partire dal 2020 si applica questa nuova disciplina.

Cosa succedeva prima del 2020? Succedeva che in caso di mancato pagamento l'avviso emesso dal Comune necessitava di una ulteriore ingiunzione. Da quest'anno invece, parificato con tutti gli altri avvisi di accertamento, l'avviso di accertamento contiene già una intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso o del reclamo per quanto riguarda le entrate tributarie.

Faccio inoltre un accenno relativamente ad un articolo che troviamo più avanti nel Regolamento. L'avviso di accertamento è stato esteso anche ad entrate patrimoniali e non solamente tributarie. Questo per quanto riguarda l'art. 10. Ci sono poi cenni anche più avanti nel Regolamento.

Ulteriore novità è l'art. 13, che riguarda le dilazioni di pagamenti. Viene rimodulata la dilazione, quindi con un importo massimo di 36 rate. Nel Regolamento vengono previsti anche gli scaglioni e le possibilità di rateazione. Si tratta complessivamente di un intervento a favore del contribuente, così come a favore del contribuente è anche il comma relativo alla fideiussione, la quale viene rilasciata per importi superiori a 10.000 euro. Precedentemente invece il meccanismo era molto più laborioso, con importi anche inferiori. La fideiussione è comunque una pratica che costa al contribuente ed è complicata, quindi abbiamo previsto un importo più alto.

La possibilità di accedere alla rateazione era prevista anche in precedenza, quindi veniva richiesta la sottoscrizione o comunque la presenza di una obiettiva difficoltà economica e finanziaria. Questa previsione viene attenuata notevolmente sempre in favore alla possibilità di riscuotere le somme del contribuente.

In ultimo faccio il richiamo che avevo fatto prima alle nuove modalità di pagamento e di riscossione. Nel Regolamento viene rivisto l'art. 45. Viene semplicemente detto che il Comune provvederà alle riscossioni mediante PagoPa e ogni altra modalità prevista dalla legge. In questo modo per il PagoPa, che inizierà l'anno prossimo e per tutte le nuove modalità di pagamento che ci saranno in futuro, abbiamo un Regolamento già pronto e già adatto. Questi gli aspetti più rilevanti.

Anche in questo caso si tratta di un Regolamento molto tecnico. È un Regolamento che richiama delle disposizioni normative, quindi dal contenuto politico-amministrativo molto limitato, se non la parte della rateazione, con la quale si è cercato di venire incontro al contribuente facilitando la riscossione. Grazie!”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ringrazio l'Ass. Massara. Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 9.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto in modalità telematica n. 14.

Risultano assenti i consiglieri Bindini, Bastianini, Bettoni.

Voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreotti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), astenuti n. 3 (Buoli, Luppi, Facchini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Pongo ai voti l'immediata eseguibilità della delibera”.

E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), astenuti n. 3 (Buoli, Luppi, Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)